

Civile Sent. Sez. 2 Num. 188 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 09/01/2017

SENTENZA

sul ricorso 12395-2013 proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
97139590588, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

2016

512

MEDICOL SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio
dell'avvocato EMANUELA PAOLETTI, che lo rappresenta e


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

difende unitamente agli avvocati ANDREA MASSIMO
ASTOLFI, PATRIZIO MELPIGNANO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 214/2012 del TRIBUNALE DI
RAVENNA sezione distaccata di LUGO, depositata il
08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

udito l'Avvocato SCARAMUCCI Avvocatura dello Stato,
difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito l'Avvocato MELPIGNANO Patrizio, difensore del
resistente che ha chiesto di riportarsi al
controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CONSIDERATO in FATTO

La Medicol S.r.l. (già Casa di Cura Villa Giustina S.r.l.) ricorreva al Tribunale di Ravenna – Sezione Distaccata di Lugo proponendo opposizione, ai sensi degli artt. 152 D.Lvo. n. 196/2003 e 10 D.Lvo. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 2 febbraio 2012 del Garante per la protezione dei dati personali, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 40mila a titolo di sanzione amministrativa per omessa notificazione del trattamento di dati sensibili ex art. 37 lett. b) D.Lvo. n. 196/2003.

Costituitosi in giudizio il detto Garante chiedeva il rigetto della promossa opposizione.

L'adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 214/2012, accoglieva l'opposizione svolta, annullando –per l'effetto– l'ordinanza impugnata.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il Garante con atto affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la società intimata, che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con l'unico motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lvo. 196/2003 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..



Viene, nella sostanza contestata la gravata decisione, in particolare con riferimento al suo decisivo profilo motivazionale per cui “l’ art. 37 L. privacy stabilisce obbligo notifica non con generico riferimento al trattamento dei dati a fini di prestazioni di servizi sanitari, bensì in modo puntuale” e , quindi, col conseguente effetto che non sarebbero dovute notifiche per trattamenti dati fuori elencazione precisa data da ^{ile} legge ovvero, come nell’ipotesi per cui è giudizio.

Ovvero, ancora, secondo la prospettazione della impugnata sentenza contestata col motivo del ricorso, allorchè “la rilevazione dei dati sarebbe attività accessoria a obbligazione sanitaria vera e propria”, con obbligo della notifica solo per rilevazione dati svolta in via principale e per scopi evidentemente scientifici.

Gli assunti di cui alla decisione gravata non possono essere, in quanto erronei, condivisi.

Il motivo in esame appare, al riguardo, fondato.

Fulcro della decisione è, senza dubbio, la corretta interpretazione del citato art. 37.

È opportuno, per comodità di discorso, trascrivere integralmente il testo dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del codice della



privacy, alla cui stregua vanno notificati al Garante i trattamenti dei “*dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria*”

La semplice lettura del testo ora riportato rende palese che la corretta interpretazione della norma, giustamente invocata dalla parte ricorrente, ma disattesa dalla impugnata sentenza, giustifica –nella fattispecie- la dovuta giustificazione del trattamento dei dati.

In altre parole ed a differenza di quanto sostenuto con la gravata^{te} decisione la doverosità, nell'ipotesi, della dovuta notifica del trattamento dei dati non può ritenersi onere conseguente ad una interpretazione estensiva, ma, al contrario, ad una corretta interpretazione letterale, fondata, come prescritto dall'articolo 12 delle preleggi, sul significato proprio delle parole e, precisamente, della parola “*rilevazione*”, ossia atto (e risultato dell'atto) del rilevare.

E' del tutto arbitraria, insomma, la pretesa di operare una interpretazione restrittiva leggendo la parola “*rilevazione*”, nel testo sopra trascritto, come “*indagine conoscitiva*”, quasi che la



stessa fosse seguita dall'aggettivo "epidemiologica" o dall'aggettivo "statistica".

Manifesta riprova di quanto qui si sostiene è, del resto, la circostanza che nell'elenco delle finalità dei trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale a cui la norma collega l'obbligo di notifica al Garante è inclusa anche la finalità delle "indagini epidemiologiche", come finalità diversa - ed autonomamente idonea a far insorgere l'obbligo della notifica al Garante, quali che siano le patologie oggetto delle indagini stesse - rispetto a quella della "rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività".

Può ancora osservarsi che non si rinvengono motivi ostativi a quanto innanzi affermato nelle precisazioni sulle notificazioni in ambito sanitario diffuse dal Garante con documento del 26.4.04, laddove, a commento dell'esonero dall'obbligo di notificazione disposto con la delibera del Garante 31.3.04 n. 1 in relazione ai trattamenti di dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie, si legge: "*Per quanto riguarda poi le malattie mentali, infettive e diffusive, il trattamento da notificare è solo quello effettuato "a fini di ... rilevazione ..." di tali patologie. Questa circostanza ricorre nel caso di insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti - di cui sono spesso gestori strutture, anziché persone*



fisiche - e non anche in caso di episodi occasionali di diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista (oppure nei casi in cui, presso un comune, occorre adottare in conformità alla legge un provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio)”.

Al riguardo il Collegio rileva che tale testo supporta ulteriormente quanto innanzi affermato e ritenuto.

Da un lato, infatti, la nozione, ivi enunciata, di *"insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti"* ben può essere riferita alle banche dati dei pazienti delle strutture sanitarie in cui confluiscono, con gli altri dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche quelli trattati per rilevare la presenza di malattie infettive e diffusive o la sieropositività;

d'altro lato, il rilievo testuale che la circostanza della finalizzazione del trattamento alla rilevazione non ricorre *"in caso di episodi occasionali di diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista"* conferma che essa invece ricorre, anche nell'interpretazione della legge seguita dal Garante, nel caso *"di insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti - di cui sono spesso gestori strutture, anziché persone fisiche"*; caso in cui rientra quello delle banche dati delle cliniche in cui



confluiscono dati trattati per rilevare malattie mentali, infettive e diffuse.

2.- In conclusione, alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto, l'affermata fondatezza del motivo comporta l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

Decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c, va, quindi, rigettata la proposta opposizione.

3.- Sussistono validi motivi per compensare integralmente le spese, attesa la controvertibilità ed il carattere innovativo della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta l'opposizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione

Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 marzo 2016.